**Rapporto**

**7785 R** 27 ottobre 2020 ISTITUZIONI

**della Commissione Costituzione e leggi**

**sul messaggio 22 gennaio 2020 concernente l'abbandono del progetto di aggregazione tra i Comuni di Collina d'Oro e Muzzano**

Il presente succinto rapporto si limita a descrivere l'iter del progetto, a portare le considerazioni commissionali e le discendenti conclusioni.

# L'ITER DEL PROGETTO DI AGGREGAZIONE E LA VOTAZIONE CONSULTIVA

Il progetto aggregativo dei Comuni di Collina d'Oro e Muzzano ha presentato, in origine e per alcuni anni, prospettive di aggregazione di possibile riscontro; esso è stato motivo di discussioni dapprima informali, e in seguito, almeno dal 2015, di approfondimenti nei rispettivi organi esecutivi, legislativi e presso la popolazione.

Visti i preavvisi favorevoli di entrambi i Municipi interessati – preceduti da pre-studi e da studi più approfonditi –, il Consiglio di Stato ha dato seguito alla formale istanza di aggregazione del 16 febbraio 2017. Nel maggio 2019 il Governo ha approvato lo studio aggregativo. Il 20 ottobre 2019 ha avuto luogo la votazione consultiva.

Tale progetto di aggregazione, oggetto di serate pubbliche supportate da un corposo Rapporto alla cittadinanza, ha dato esito negativo in entrambi i Comuni interessati.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iscritti in catalogo | Totale votanti | Parteci-pazione | Bianche | Nulle | Schede compu-tabili | **SI** | % sì | **NO** | % no |
| Collina d'Oro | 2'765 | 1'711 | 61.88 | 36 | 2 | 1'673 | **831** | 49.67 | **842** | 50.33 |
| Muzzano | 581 | 444 | 76.42 | 3 | 4 | 437 | **218** | 49.89 | **219** | 50.11 |
| TOTALE | 3'346 | 2'155 | 64.41 | 39 | 6 | 2'110 | **1'049** | 49.72 | **1'061** | 50.28 |

Sebbene con scarto ridotto, la maggioranza della popolazione di entrambi i Comuni ha ritenuto di non seguire le indicazioni dei Municipi.

# CONSIDERAZIONI DELLA COMMISSIONE

Va osservato che, per quanto risicato, il prevalere dell'avversione della popolazione a una aggregazione imporrebbe accresciuta ponderazione di eventuali interessi superiori ai sensi della legge.

L'art. 20 cpv. 3 della Costituzione cantonale dispone che il Gran Consiglio può decidere la fusione di Comuni alle condizioni previste dalla legge. La Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (LAggr) stabilisce, all'art. 8 cpv. 1, che il Gran Consiglio decide sulla proposta di aggregazione formulata dal Consiglio di Stato, tenuto conto dell'interesse generale, degli obiettivi di legge e del Piano cantonale delle aggregazioni (PCA). Inoltre, nel caso in cui l'aggregazione riguardi anche Comuni nei quali l'esito della votazione consultiva non sia stato favorevole, occorre riferirsi pure all'art. 9 LAggr che, sostanzialmente, prevede che, con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri, tenuto conto dell'esito della votazione consultiva in tutto il comprensorio, il Gran Consiglio può decidere l'aggregazione anche quando i preavvisi assembleari non sono favorevoli.

Ciò sarebbe possibile, in particolare:

a) quando la pregiudicata struttura finanziaria e le limitate risorse economiche di un Comune non gli permettono più di conseguire il pareggio della gestione corrente;

b) se la partecipazione di un Comune alla costituzione di un nuovo Comune è necessaria per ragioni geografiche, pianificatorie, territoriali, di sviluppo economico, di funzionalità dei servizi e di apporto di risorse umane e finanziarie;

c) se perdura l'impossibilità di un Comune di costituire i suoi organi o di assicurare una normale amministrazione o quando gli organi comunali si sottraggono in modo deliberato ai loro doveri d'ufficio.

Nessuno dei predetti motivi è applicabile alla situazione che ci occupa.

Lo stesso Consiglio di Stato, nel messaggio in esame, conclude con la domanda di abbandono del progetto aggregativo secondo l'art. 7 cpv. 1 LAggr, riservandosi per il futuro di contattare i Municipi dei Comuni interessati. Tale valutazione è stata preceduta dalla considerazione per cui il PCA, di principio, propone una visione aperta all'adattamento e che lascia ai Comuni autosufficienti la priorità nel determinarsi nei concreti processi aggregativi, in modo particolare tra Comuni contigui dalle interrelazioni sostanziali, posto che per il Cantone restano di riferimento la congruenza, l'equilibrio e la sostenibilità dell'insieme degli scenari aggregativi in ottica complessiva.

Circa la portata del PCA (cfr. messaggio n. 7606 del 5 dicembre 2018), nella risposta del
23 ottobre 2019 del Consiglio di Stato alla scrivente Commissione, si ribadisce che si tratta di uno strumento predisposto per essere adattato e modificato nel tempo. In ogni caso esso non impone alcuna scelta immediata a nessun Comune.

Significativa la presa di posizione del 20 settembre 2019 dei Municipi della Collina Nord di Lugano (per il tramite del Tavolo dei Sindaci dei Comuni della Collina Nord) all'attenzione della Commissione Costituzione e leggi: essi ribadiscono una contrarietà di principio verso ogni forma di imposizione dall'alto; gli stessi Comuni ribadiscono che «*hanno dimostrato e possono continuare a dimostrare di essere in grado di svolgere i propri compiti in modo autonomo e contemporaneamente di ottimizzare, ampliare e migliorare le collaborazioni. Tenuto conto del concetto, ora rilevato anche dal Dipartimento delle Istituzioni, di necessitare del consenso "della base" per nuovi progetti, siamo attenti a evoluzioni aggregative tra due o più Enti senza alcuna premura o tempistiche inopportune*».

Da queste considerazioni, segnatamente dalla predetta avversione e comunque la non condivisione della "base" manifestatasi in esito alla votazione consultiva, non sussistono i presupposti per imporre un'aggregazione non voluta dalla popolazione e nemmeno ritenuta necessaria dal Governo.

# CONCLUSIONI

Ai sensi dell'art. 8 LAggr è compito del Gran Consiglio pronunciarsi sul messaggio di proposta di aggregazione o di abbandono del Consiglio di Stato. Per la sua decisione il Gran Consiglio considera l'interesse pubblico generale.

Preso atto del risultato, per quanto risicato, della votazione consultiva avvenuta nei Comuni di Collina d'Oro e Muzzano, letto il messaggio del Consiglio di Stato che propone l'abbandono del progetto aggregativo e le motivazioni ivi menzionate, considerato il fatto che non vi è attualmente interesse pubblico generale a non seguire il risultato della votazione consultiva del 20 ottobre 2019 e a imporre quindi un progetto di aggregazione contrario al volere della maggioranza della popolazione, in una regione in cui un'aggregazione rappresentava e semmai potrà rappresentare un'opportunità piuttosto che una necessità, la Commissione Costituzione e leggi invita il Gran Consiglio ad accogliere il presente rapporto e il Disegno di decreto legislativo concernente l'abbandono del progetto di aggregazione tra i Comuni di Collina d'Oro e Muzzano annesso al messaggio governativo.

Per la Commissione Costituzione e leggi:

Marco Bertoli, relatore

Aldi - Balli - Buzzini - Censi - Corti -

Filippini - Gendotti - Isabella - Käppeli -

Lepori C. - Ortelli - Ris - Viscardi